Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

Parte Speciale C

Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 25-*septies* D.lgs 231/01

ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

STORICO DELLE MODIFICHE		
Ver.	Data Approva-zione CdA	Descrizione della modifica
1	22.12.2020	Prima emissione
2	19.04.2023	Aggiornamento della Parte Speciale C sulla salute e sicurezza dei Lavoratori con riferimenti al Sistema di gestione
3	05.09.2023	Intero modello organizzativo aggiornato con i reati ricompresi nel perimetro al 31 marzo 2023

INDICE

1 PREMESSA 4

2 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS 231/2001 5

3 LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS 231/01 10

4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 11

5 PROTOCOLLI GENERALI 12

6 PROTOCOLLI SPECIFICI – SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 17

6.1 DESCRIZIONE SINTETICA DI FUNZIONI E COMPITI DI ACQUE RISORGIVE 17
6.2 AREA DI LAVORO 18
6.2.1 Uffici 18
6.2.2 Officine/Magazzini 18
6.2.3 Impianti idrovori, irrigui, pozzi e pompe 19
6.2.4 Cantieri temporanei e mobili 19
6.2.5 Argini dei fiumi 19
6.2.6 Fiumi e canali 20
6.2.7 Aree esterne e strade pubbliche 20
6.2.8 Viabilità interna ed esterna 20
6.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 20
6.3.1 Attività d'ufficio 20
6.3.2 Attività di manutenzione elettrica 20
6.3.3 Attività di manutenzione meccanica 20
6.3.4 Attività di carpenteria 21
6.3.5 Attività di sfalcio e lavorazione del terreno 21
6.3.6 Attività di movimento terra 21
6.3.7 Attività di trasporto 21
6.3.8 Attività generiche 21
6.3.9 Attività di realizzazione di opere edili o di ingegneria civile 21
6.3.10 Attività di gestione delle emergenze 22
6.3.11 Macchine ed attrezzature di lavoro presenti in azienda 22
6.4 ATTIVITÀ SENSIBILI E SOGGETTI COINVOLTI 22
6.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 24
6.6 MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE ATTIVATE 24
6.6.1 Adempimenti connessi ad attrezzature, impianti, macchine e luoghi di lavoro 24
6.6.2 Gestione delle auto e delle attrezzature aziendali 25
6.6.3 Attrezzature pericolose (trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori, camion con gru, seghe a catena) 25
6.6.4 Gestione delle modifiche (es. acquisto di nuove attrezzature, mezzi, sostanze chimiche) 25
6.6.5 Organigramma della sicurezza 25
6.6.6 Documento di valutazione dei Rischi 26
6.6.7 Agenti chimici fisici e biologici 26
6.6.8 La gestione delle emergenze 27
6.6.9 Affidamento dei lavori in appalto (art.26) a ditte terze 27
6.6.10 Riunioni annuali/periodiche della sicurezza 28
6.6.11 Consultazione dei Rappresentai del Lavoratori per la Sicurezza 29

6.6.12 Sorveglianza sanitaria 29
6.6.13 Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori 29
6.6.14 Mansioni esposte a rischi specifici che richiedono sorveglianza sanitaria 30
6.6.15 Gestione del personale con contratto atipico 30
6.6.16 Vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Verifiche periodiche di applicazione ed efficacia delle procedure adottate 30
6.7 FORMALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 31
6.8 RIESAME DELLA DIREZIONE 31
6.9 SISTEMA DI CONTROLLO 231 31
6.9.1 Flussi informativi verso L'ODV 32
6.10 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO 33
6.11 ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI 33

1 Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*septies* del D.lgs 231/2001 (di seguito anche "Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro") e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dal Presidente, dai componenti del Cda e dai Dipendenti di Acque Risorgive Consorzio di bonifica (di seguito anche "Consorzio" o "Consorzio Acque Risorgive") compresi il Datore di Lavoro (di seguito, anche "DDL") ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche "RSPP"), anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno del Consorzio, coinvolti nei processi sensibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Consorzio Acque Risorgive al momento della stesura del Modello ha intrapreso l'iter per la predisposizione di un sistema di gestione conforme all'art. 30 c.1 D.lgs. 81/08 che si è concluso nei mesi scorsi e che è descritto in questo documento di revisione della parte "Parte speciale C" del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Datore di lavoro è stato individuato nel **Direttore Generale**.

Tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2 I reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-*septies* del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 30 del D.lgs 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'articolo in esame si è cercato di responsabilizzare maggiormente gli enti per quanto attiene l'applicazione delle norme antinfortunistiche, al fine di chiamare direttamente in causa non tanto il datore di lavoro quale persona fisica, quanto l'ente stesso, non solo nella veste di responsabile civile, ma soprattutto come garante dell'incolumità e della vita dei lavoratori.

E infatti, il comma 1 dell'articolo in commento prende in considerazione l'ipotesi dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, così come previsti dal Codice Penale, commessi con violazione dell'articolo 55 comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza, allorché l'azienda o l'unità produttiva rientri tra le categorie di enti in cui è obbligatoria l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

Si tenga in considerazione che l'istituzione del Servizio di Prevenzione Protezione è obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.lgs 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti di installazione di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs 19 marzo 1995 n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con 50 lavoratori.

E deve rilevare come le disposizioni testé esaminate sono il frutto della normativa che da anni ha rappresentato il cardine in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ossia il D.lgs del 9 settembre 1994 n. 626.

Innanzitutto, la normativa citata ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'obbligo della valutazione del rischio (c.d. Risk Assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione Protezione. In pratica, la valutazione del rischio consiste nell'individuazione, da parte del datore di lavoro, dei pericoli specifici relativi all'attività che i prestatori di lavoro sono tenuti a compiere, nonché nel prevedere apposite misure volte a minimizzare detti pericoli.

È evidente, quindi, che un ente che non si sia dotato di un corretto programma di valutazione dei rischi e di un servizio di prevenzione e protezione difficilmente riuscirà ad impedire che i suoi lavoratori possano essere vittime di incidenti, anche mortali, con la conseguenza che sarà chiamato a rispondere in relazione all'articolo 589 o all'articolo 590 comma 3 del Codice Penale per non aver individuato i rischi specifici e per non aver conseguentemente attuato le più idonee misure volte alla minimizzazione degli stessi.

Viene riportato, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art. 25-*septies* del D.lgs 231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.
Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
Il secondo comma dell'articolo 589 prevede come specifica aggravante del delitto di omicidio colposo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Con riferimento a tale particolare negligenza, la giurisprudenza ha precisato che, sotto il profilo della colpa, l'aggravante in questione sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (la cosiddetta negligenza specifica) ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure ed accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile.
Questa norma, infatti, lungi dall'avere valore astratto ed ammonitivo (come pure sostenuto), prevede un preciso obbligo dell'imprenditore diretto ad eliminare nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso; anche la violazione di questo obbligo, dunque, rientra tra le violazioni di norme antinfortunistiche di cui al secondo comma dell'articolo 589 c.p. e, quindi, costituiscono comportamento colposo ai fini della punibilità per l'eventuale morte del dipendente.
La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme dei lavoratori, per tale intendendosi l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque, della prevedibilità da parte dei datori di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le reclusioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro annii.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., c. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., c. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte del Consorzio.
L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato. L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali, colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p.. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (c.d. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).
È proprio in tema di omicidio e lesioni colpose che si sviluppa il principale banco di prova delle varie teorie che si prospettano sulla causalità nei reati omissivi (ovvero nei reati che si commettono con una colpevole inerzia).
È noto che nei reati omissivi per accertare il nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso non ci si basa su un accertamento di fatto, come avviene per i reati di azione, bensì solo su un giudizio ipotetico cosiddetta prognosi postuma, ricostruendo mentalmente sia pure sulla base delle regole oggettive della scienza e della tecnica, cosa sarebbe successo là dove fosse stata compiuta l'azione doverosa mancante. Or bene, il risultato di tale giudizio ipotetico può portare, in caso di risposta affermativa, a tre diverse conclusioni:

- la certezza del mancato verificarsi dell'evento dannoso;
- la probabilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso;
- la possibilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso.

E allora ci si chiede: quando si dovrà dire che sussiste il nesso causale, quando si avrà la certezza o solo una probabilità o addirittura la mera possibilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso?
La dottrina e la giurisprudenza oggi prevalenti si accontentano della probabilità anche se non manca qualche autore che non si accontenta della semplice probabilità, ma richiede una rilevante probabilità vicino alla certezza, tesi quest'ultima da preferire.
In particolare, con sentenze piuttosto recenti la giurisprudenza ha ritenuto sussistente rapporto di causalità anche quando un'opera del sanitario (e stiamo parlando per esemplificare di responsabilità per omissione in campo sanitario), se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità o, addirittura, scarse probabilità di successo per la salvezza della vita del paziente.
Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto legislativo 231/01, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.
Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Il Consorzio ha individuato il Datore di Lavoro con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In base alla normativa introdotta dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa d'impresa, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude le responsabilità in capo all'Ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento perché non ha adottato cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio; l'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il Dirigente ed il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Assumendo specifica rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche, in attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (c.d. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TU").

3 Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-septies del D.lgs 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-*septies* del D.lgs n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
omicidio colposo (art. 589 c.p.)*	1.000 quote (nel caso in cui il delitto sia commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro) da 250 a 500 quote (negli altri casi)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (nel caso di condanna per la commissione del delitto con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro). In caso di condanna di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs 231/01 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (negli altri casi).
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *	fino a 250 quote	Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi (in caso di condanna)

(*) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

4 Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento. Tuttavia, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi e gravissime (ivi incluse anche le malattie professionali), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali durante lo svolgimento delle normali attività lavorative, oltre ai soggetti terzi che hanno un contratto d'appalto o d'opera per Acque Risorgive (in base all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o titolo IV). In questo secondo caso il rischio principale è dovuto al pericolo di interferenze con soggetti terzi presenti sul luogo.

A titolo esemplificativo le attività più sensibili sono:

- le attività di movimentazione con macchine e attrezzature che richiedono abilitazione (carrelli elevatori, trattori, macchine movimento terra ecc.)
- attività di manutenzione e/o pulizia alle macchine, impianti e luoghi di lavoro
- spostamenti con camion, barche e/o mezzi aziendali
- spostamenti con mezzi privati o aziendali dall'abitazione al luogo di lavoro
- attività nei cantieri (caduta dall'alto, caduta di oggetti dall'alto, interferenze con altre imprese esecutrici, scariche elettriche, franamento scavi ecc.)
- caduta in acqua
- uso di mezzi per lo sfalcio dell'erba e delle sponde
- uso di attrezzi di officina meccanica.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno al Consorzio, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza, nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e deve prevedere periodici aggiornamenti in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività istituzionale.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") e del Documento di valutazione dei Rischi Interferenti ("DUVRI"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

5 Protocolli Generali

La gestione della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione del Consorzio e non un'attività a sé stante o accessoria alla stessa. Per questo motivo il Consorzio Acque Risorgive ha predisposto il sistema di gestione conforme all'art. 30 c.1 D.lgs. 81/08.

Il Consorzio presta la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori, impegnandosi a identificare ed eliminare le eventuali situazioni di rischio che si possono presentare e a migliorare le condizioni di lavoro.
E' quindi preciso intendimento del Consorzio Acque Risorgive proseguire l'opera intrapresa e gli sforzi per ottimizzare i livelli di sicurezza, con l'indispensabile coinvolgimento e collaborazione attiva di tutti i propri collaboratori.
Il Consorzio si propone di:

- prestare la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro fin dalle prime fasi di studio e progettazione di attrezzature, impianti e locali di lavoro;
- sfruttare e gestire sistematicamente le attività di formazione sulla sicurezza ed igiene del lavoro per i responsabili ai vari livelli e per i lavoratori, sensibilizzandoli anche sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità;
- favorire una sempre maggior collaborazione/coinvolgimento dei collaboratori sulle tematiche di salute e igiene del lavoro;
- adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che si possa verificare al proprio interno;
- effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per rilevare e risolvere rapidamente eventuali problemi accertati, valutare i progressi realizzati ed assicurare il corretto rispetto dei principi sopra esposti.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali Aree a rischio reato, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, i Dipendenti, il Datore di Lavoro (DDL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno del Consorzio, devono conoscere e rispettare:

- le leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- il presente Modello;
- le procedure/linee guida aziendali;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Il Consorzio, come previsto dal D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS);
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, poiché il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni o malattie professionali, si rinvia in toto alle valutazioni specifiche inserite nello stesso.

1. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al DDL, al RSPP, agli ASPP, agli APS (Addetti al Primo Soccorso), agli API (Addetti alla Prevenzione Incendi), agli RLS, sono formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative.
2. Deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività del Consorzio.

3. Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) che contenga quanto prescritto all'art. 28 del D.lgs. 81/08. Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal DDL, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:
   a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro-attività svolta;
   b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.
4. Il DDL deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di prevenzione ed emergenza o DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
5. Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
   a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
   b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
   c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.) del Documento di Valutazione dei Rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità di riferimento;
   d) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;

e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del D.P.R. 37/98.

6. Deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza, per ogni sito del Consorzio che ne necessiti.
7. Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, un Protocollo Sanitario Aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario Aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente.
8. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, ed assicurato il relativo rispetto.
9. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico Competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10. Al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda.
11. Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
12. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.
13. L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.

14. Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.
15. Il DDL e il RSPP, con la partecipazione del Medico Competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.
16. Il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato. È vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
17. Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
18. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
19. Appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati.
20. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
21. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e delle procedure interne di sicurezza.
22. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
23. Eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare disposto dal CCNL.

6 Protocolli Specifici – Sistema di Gestione della Sicurezza

Consorzio Acque Risorgive si è dotato di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in conformità con quanto definito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 81/08.
Il sopraddetto articolo, al comma 1, definisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza a parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'art 30 del D.lgs 81/08 stabilisce inoltre che:
comma 2 "il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1"

comma 3 "Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Comma 4 "Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Il Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, descritto in questa "Parte speciale C" è, parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.

6.1 Descrizione sintetica di funzioni e compiti di Acque Risorgive

Il consorzio da statuto "esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela

della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile" dettagliatamente descritte e riportate nella Parte Generale del Modello di organizzazione.
Il comprensorio ove si svolgono le attività è costituito da tutta o parte di 52 comuni appartenenti alle Province di Padova e Treviso o alla Città Metropolitana di Venezia.
Il Consorzio gestisce un'attività caratterizzata dai seguenti numeri.

- Superficie: 101.593 ha.
- Impianti idrovori in funzione: oltre 30
- Area servita da impianti idrovori in ettari: 29.165.
- Estensione totale dei canali in gestione: oltre: 2.350 km.
- Abitanti nel comprensorio: circa 688.000.
- Stazioni di telecontrollo installate: oltre 70.
- Manufatti idraulici, dai più consistenti (sostegni, botti a sifone, derivazioni) a quelli più piccoli (chiaviche, briglie, sfioratori, sgrigliatori): oltre 1.148.

Presso le sedi aziendali sono presenti fabbricati con uffici destinati all'attività tecnica ed amministrativa e locali ad uso magazzino/officina utilizzati dal personale operativo per il deposito/rifornimento del materiale e per effettuare lavorazioni meccaniche.
Nello svolgimento delle proprie attività, tuttavia, il personale del consorzio opera presso impianti idrovori, pozzi, pompe, fiumi, canali siti su territori urbanizzati e di campagna.
Dunque, ad esclusione del personale che svolge attività puramente amministrativa, la quasi totalità delle mansioni necessita di recarsi presso i vari siti sia per attività operative che per la supervisione dei lavori e la verifica dello stato degli impianti/corsi d'acqua.
Possono infine essere realizzati dei cantieri temporanei o mobili per attività principalmente legate ad opere di costruzione; tali cantieri possono essere ubicati in tutto il territorio di pertinenza del Consorzio.

6.2 Area di Lavoro

6.2.1 Uffici

La maggior parte degli uffici del Consorzio sono ubicati presso gli stabili siti in via Rovereto 12 a Mestre (Sede legale), in via G. Marconi 11 a Mirano (VE) e in via Corso n. 35 a Camposampiero (PD). Gli edifici si sviluppano su diversi piani e al loro interno sono presenti sale riunioni, uffici ed i servizi igienici. Al piano terra di tutti gli stabili è inoltre presente uno sportello aperto al pubblico, che all'occorrenza indirizza l'interlocutore verso gli uffici competenti posti anche negli altri piani delle strutture.
Altri uffici sono ubicati presso le officine/magazzini. Nella maggior parte degli uffici sono presenti postazioni videoterminali.

6.2.2 Officine/Magazzini

Il Consorzio dispone di quattro capannoni:

- capannone adibito a officina e magazzino sito presso Mogliano Veneto;
- capannone adibito a officina e magazzino sito presso idrovora di Cattal – Cà Noghera;
- capannone sito presso la sede di Mirano, adibito a officina, magazzino e archivio documentale (sulla copertura di tale capannone è installato un impianto fotovoltaico);

- capannone adibito a officina e magazzino sito presso Camposampiero.

All'interno delle strutture sono stati ricavati spazi per il deposito di attrezzi ed altre aree adibite ad officina meccanica, utilizzate per effettuare le manutenzioni ordinarie ai mezzi. Inoltre, all'interno dei capannoni sono stati realizzati piccoli uffici, nei quali sono presenti le tipiche apparecchiature d'ufficio (tavoli, computer, stampanti).
Esternamente ai capannoni vengono parcheggiati i mezzi del Consorzio e sono presenti serbatoi di gasolio ed oli in fusti chiusi.

6.2.3 Impianti idrovori, irrigui, pozzi e pompe

Il Consorzio possiede e/o gestisce numerosi impianti idrovori, irrigui e pozzi distribuiti nel territorio.
All'interno degli impianti idrovori sono installate le pompe per l'aspirazione delle acque e gli impianti elettrici di potenza a servizio delle stesse.
Presso alcuni impianti sono inoltre presenti, in locali o aree opportunamente segregate, trasformatori di tensione.
Gli impianti idrovori sono provvisti di gruppi elettrogeni per consentire il funzionamento delle pompe anche in caso di assenza di energia elettrica. Sono inoltre presenti carroponti, anche di tipo manuale.
Tutti gli impianti idrovori sono muniti di griglie con le quali vengono bloccate le impurità presenti nell'acqua che potrebbero causare danno alle pompe. Alcuni impianti sono provvisti di apposito sgrigliatore, dispositivo automatico per la pulizia, in altri casi le griglie vengono pulite manualmente dagli operatori.

Il Consorzio si occupa anche della gestione di alcuni pozzi distribuiti sul territorio servito.
I pozzi hanno la funzione di fornire e distribuire l'acqua nelle condotte, canali e/o scoli utilizzati per l'irrigazione dei terreni. All'interno dei pozzi sono installate le pompe per l'aspirazione delle acque e gli impianti elettrici di potenza a servizio delle stesse. Presso alcuni pozzi sono inoltre presenti, in locali o aree opportunamente segregate, trasformatori di tensione. Alcuni pozzi sono provvisti di gruppi elettrogeni per consentire il funzionamento delle pompe anche in caso di assenza di energia elettrica.

Infine il Consorzio esercisce alcune pompe carrellabili che hanno la funzione di prelevare l'acqua dai canali in condizioni di emergenza.

6.2.4 Cantieri temporanei e mobili

Occasionalmente il Consorzio realizza per sé stesso lavorazioni presso cantieri temporanei e mobili. L'ubicazione di tali cantieri può essere situata potenzialmente in qualunque punto dell'area in gestione al Consorzio o presso le proprie sedi. Tali cantieri sono gestiti specificatamente in modo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, predisponendo la conseguente necessaria documentazione.

6.2.5 Argini dei fiumi

La maggior parte delle attività operative, dallo sfalcio alla verifica dello stato degli argini e dei canali, sono svolte dai lavoratori del Consorzio in prossimità degli argini di fiumi e canali lungo la rete idrografica gestita che attraversa sia zone di campagna che urbanizzate.

6.2.6 Fiumi e canali

Alcuni lavoratori possono accedere alle vie d'acqua e percorrere con motobarche fiumi e canali di pertinenza del Consorzio.

6.2.7 Aree esterne e strade pubbliche

I lavoratori "operativi" del Consorzio operano normalmente presso aree esterne e strade pubbliche, sia per effettuare attività lavorative, sia per raggiungere le idrovore e i pozzi menzionati precedentemente, i cantieri o le altre aree di pertinenza del Consorzio o comunque in gestione al Consorzio.

6.2.8 Viabilità interna ed esterna

Per effettuare le attività lavorative all'esterno, gli operatori percorrono con mezzi aziendali (leggeri e pesanti) strade aperte al traffico, ovvero strade private carrabili. In entrambi i casi vige il codice della strada.
Con i mezzi per lo sfalcio e il movimento terra, gli operatori transitano sugli argini e nella campagna, dove, compatibilmente con i limiti ambientali, vengono effettuate dal Consorzio operazioni di sistemazione della viabilità per garantire il transito dei mezzi in sicurezza, con particolare riferimento al rischio di ribaltamento. In particolare, sugli argini si effettuano attività di adeguamento al fine di garantire sufficiente ampiezza del percorso e per realizzare zone in cui è possibile invertire il senso di marcia del mezzo.
Nelle zone urbanizzate, i mezzi per lo sfalcio ed il movimento terra operano lungo la viabilità pubblica o privata.

6.3 Descrizione delle attività svolte

Le attività svolte dai lavoratori sono di seguito descritte.

6.3.1 Attività d'ufficio

L'attività amministrativa e d'ufficio in genere viene svolta utilizzando le tipiche attrezzature da ufficio: videoterminali, telefoni, fax, fotocopiatrici, stampanti…

6.3.2 Attività di manutenzione elettrica

L'attività di manutenzione elettrica consiste nella manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presenti all'interno delle idrovore e degli altri impianti gestiti dal Consorzio. I lavoratori del Consorzio non effettuano attività di manutenzione sui trasformatori. Per la manutenzione degli impianti gli operatori si servono delle attrezzature e dei materiali tipici da elettricista e ricevono specifica formazione ed addestramento che, per quanto concerne gli aspetti di sicurezza, vengono svolte in conformità alle norme CEI applicabili.

6.3.3 Attività di manutenzione meccanica

L'attività di manutenzione meccanica consiste nella manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto (furgoni, camion, autovetture) e di movimentazione terra (escavatori e trattori), nonché dei gruppi elettrogeni presenti negli impianti idrovori, relativamente alla parte meccanica. Tali attività vengono normalmente svolte all'interno dei capannoni e richiedono l'utilizzo delle attrezzature tipiche da meccanico di tipo manuale, nonché di macchine utensili.

6.3.4 Attività di carpenteria

L'attività di carpenteria consiste nella lavorazione meccanica di parti metalliche svolta per mezzo di macchine utensili quali tornio, trapano a colonna, ecc. Saltuariamente il carpentiere effettua attività di saldatura, sia di tipo elettrico a filo, sia a fiamma ossiacetilenica. Tali attività vengono svolte normalmente all'interno dei capannoni, negli spazi adibiti ad officina meccanica. Occasionalmente l'addetto alla carpenteria realizza semplici strutture in legno, anche con utilizzo di una sega a nastro.

6.3.5 Attività di sfalcio e lavorazione del terreno

La manutenzione dei corsi d'acqua richiede una continua opera di pulizia, realizzata soprattutto mediante sfalcio delle sponde (mediante "trinciasarmenti" installati su braccio montato sia su trattori che su macchine escavatrici): in questi casi le macchine operatrici percorrono l'argine del corso d'acqua effettuando lo sfalcio. Lo sfalcio può interessare anche l'alveo del canale e in tal caso si opera per mezzo di "barra sfalciante" che può essere installata sia su trattori che su escavatori, sia infine su motobarche.
Ad assistenza delle opere di sfalcio vere e proprie possono essere realizzate delle griglie di traverso al corso d'acqua (mediante palizzate temporanee, collocate per mezzo di autogrù), aventi lo scopo di trattenere la vegetazione che viene trasportata dalla corrente: la vegetazione impigliata in queste griglie viene recuperata mediante escavatore dotato di benna mordente o mediante autogru.

6.3.6 Attività di movimento terra

L'attività di movimento terra è sempre finalizzata alla manutenzione o all'adeguamento del corso d'acqua: per mezzo di escavatori si effettuano varie operazioni di scavo, di sbancamento e in trincea, nonché dell'alveo dei canali e/o per rinforzo degli argini.

6.3.7 Attività di trasporto

Il trasporto di materiali (soprattutto vegetazione, pali in legno, terra e rocce) avviene per mezzo di automezzi, alcuni dei quali dotati di gru per le attività di carico e scarico.

6.3.8 Attività generiche

Tra le attività svolte dai lavoratori del Consorzio vi sono varie operazioni di sfalcio manuale per mezzo di decespugliatore o tagliaerba, nonché operazioni di pulizia degli sgrigliatori presenti nelle bocche di aspirazione degli impianti idrovori.
In funzione della stagione, possono essere svolte attività forestali con operazioni di potatura delle piante, anche per mezzo di motosega.
Occasionalmente vengono eseguite piccole operazioni di dipintura di pareti dei fabbricati di proprietà o gestiti dal consorzio. Eventuali attività di movimentazione di attrezzature e materiali possono richiedere l'uso di carrelli elevatori, dei carroponti, di gru e di vari mezzi di trasporto, comprese le motobarche.
Inoltre, tra le attività generiche si prevede la gestione delle aperture e chiusure delle paratoie (panconi), che può avvenire manualmente o per mezzo di motore elettrico alimentato da gruppo elettrogeno trasportabile.

6.3.9 Attività di realizzazione di opere edili o di ingegneria civile

I lavoratori del Consorzio possono essere impegnati nella realizzazione di opere edili o di ingegneria civile, quali ad esempio muri e manufatti di attraversamento dei canali. Inoltre, vengono effettuate operazioni di

posa di tubazioni e canalette in calcestruzzo armato. Tali attività sono gestite in accordo con le previsioni del Titolo IV del D. Lgs. 81/08.

6.3.10 Attività di gestione delle emergenze

Durante eventuali emergenze dovute ad importanti eventi atmosferici, i lavoratori "operativi" del Consorzio intervengono per gestire le eventuali piene o comunque il corretto decorso delle acque. In sostanza essi svolgono le normali attività di gestione (attivazione impianti di pompaggio, apertura o chiusura di paratoie), oltre ad eventuali operazioni di contenimento di piene, anche per mezzo di macchine movimento terra o mediante sacchi di sabbia trasportati a mano o "tavolate" realizzate con assi e picchetti in legno. Qualora la situazione sia particolarmente drammatica, le operazioni vengono svolte con il supporto dei VV.F. e della Protezione Civile. In tali situazioni, oltre ai rischi caratteristici delle operazioni, si aggiunge l'aggravante di condizioni atmosferiche ed ambientali tipicamente sfavorevoli.

6.3.11 Macchine ed attrezzature di lavoro presenti in azienda

Il consorzio dispone di un ampio parco di attrezzature di lavoro (carrelli, trattori, macchine movimento terra, attrezzature di officina, automezzi, motobarche, per la gestione del verde ecc).
Per l'uso di dette macchine, i lavoratori dispongono di specifiche informazioni, presenti nei manuali d'uso e manutenzione predisposti dal costruttore, di istruzioni operative o di altro tipo di supporto informativo. La gestione della manutenzione è effettuata dall'area gestionale.

6.4 Attività sensibili e soggetti coinvolti

L'analisi delle attività tipiche di Acque Risorgive ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che sono potenzialmente più esposte alla commissione dei reati descritti nella presente parte speciale. Per ognuna delle attività "sensibili" sono stati individuati anche i soggetti coinvolti, destinatari principali del presente protocollo.
Nella tabella seguente sono riepilogate brevemente tali attività.

esempi di attività esposte al rischio	soggetti aziendali coinvolti/esterni
Valutazione dei rischi e aggiornamenti periodici, in relazione ad esempio a modifiche organizzative, introduzione di nuove attrezzature/sostanze e/o nuove normative applicabili, con conseguente individuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione conseguenti.	Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo le rispettive competenze
Organizzazione del lavoro (tempi, spazi, personale) e pianificazione tecnico-economica per gli aspetti di sicurezza sul lavoro e gli interventi strutturali, formativi, informativi (budget)	Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, lavoratori secondo le rispettive competenze
Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riunioni periodiche in materia di sicurezza	Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, secondo le rispettive competenze.
Gestione della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori secondo le prescrizioni di legge	Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Ufficio Amministrativo, secondo le rispettive competenze

esempi di attività esposte al rischio	soggetti aziendali coinvolti/esterni
Sorveglianza sanitaria: ad es. programmazione delle visite mediche del personale al momento dell'assunzione e periodicamente, secondo il protocollo sanitario; comunicazione tempestiva delle idoneità con limitazioni e/o prescrizioni/non idoneità al direttore e loro gestione (con conseguente adozione di idonee misure tecnico-organizzative per prevenire l'insorgere di malattie professionali e tutelare la salute dei lavoratori).	Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente, Ufficio Amministrativo, Capi Uffici
Corretta applicazione delle disposizioni, procedure, istruzioni aziendali (ad es. uso DPI, rispetto procedure di sicurezza,) e delle misure di prevenzione e protezione individuate dal datore di lavoro in conseguenza alla valutazione dei rischi, tempestiva segnalazione delle carenze riscontrate al proprio preposto e/o dirigente, o al RSPP e/o direttamente al datore di lavoro	Datore di lavoro, preposti, lavoratori; tutto il personale aziendale, secondo il rispettivo ruolo in azienda.
Vigilanza sulla corretta applicazione delle indicazioni, procedure, istruzioni aziendali (ad es. uso DPI, rispetto procedure di sicurezza, e delle misure di prevenzione e protezione individuate dal datore di lavoro in conseguenza alla valutazione dei rischi e risoluzione delle carenze rilevate dai lavoratori o segnalazione alla Direzione aziendale.	Datore di lavoro, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ASPP, secondo le rispettive competenze
Gestione delle modifiche: acquisto di nuovi mezzi, macchinari, modifiche significative e/o sostanziali ai luoghi di lavoro, agli impianti e ai macchinari presenti	Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), eventuale personale interessato
Gestione della manutenzione programmata e straordinaria (segnalazione, gestione e risoluzione delle anomalie rilevate, registrazione di tutti gli interventi effettuati, controllo delle verifiche periodiche di legge, manutenzione preventiva di impianti, infissi, attrezzature, mezzi aziendali.)	Area Gestionale. Datore di lavoro, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, eventuale personale coinvolto secondo le rispettive competenze / ditte esterne
Gestione degli adempimenti di legge e delle scadenze (autorizzazioni, verifiche e certificazioni) – rispetto delle prescrizioni e rinnovo delle autorizzazioni/richiesta di modifiche.	Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Area Gestionale, eventuale personale coinvolto secondo le rispettive competenze
Utilizzo di macchine e attrezzature pericolose. Utilizzo di sostanze chimiche.	Personale dipendente esplicitamente autorizzato.
Utilizzo di auto aziendale per spostamenti dall'ufficio verso le altre sedi o il territorio per motivi di lavoro (ad esempio presso i cantieri).	Personale autorizzato all'uso dell'auto aziendale.
Gestione di appalti (art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con possibili interferenze delle attività svolte da ditte terze con le attività aziendali in corso.	Datore di Lavoro committente, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione o altro Referente aziendale formalmente nominato, Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ufficio appalti acquisti: secondo le rispettive competenze. Personale delle ditte terze

esempi di attività esposte al rischio	soggetti aziendali coinvolti/esterni
Gestione di appalti (ex titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) con possibili interferenze delle attività svolte da ditte terze con le attività aziendali in corso.	Datore di Lavoro committente, responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione/ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, o altro Referente aziendale formalmente nominato, ufficio appalti acquisti: secondo le rispettive competenze. Personale delle ditte terze
Gestione delle emergenze (incendio, malessere, terremoto, evacuazione...): piano di emergenza, designazione degli addetti, loro formazione e aggiornamenti periodici, presidi antincendio e di primo soccorso con controlli periodici ed integrazione/sostituzione in caso di necessità)	Datore di lavoro, dirigenti, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Addetti alle emergenze designati (antincendio e Primo Soccorso), lavoratori secondo le rispettive competenze

6.5 Principi generali di comportamento

Data la natura dei reati ipotizzati i destinatari del presente protocollo sono tutte le figure definite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare: Datore di Lavoro (DDL), dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), lavoratori, Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), Medico Competente (MC).
Per ognuna di tali figure il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce specifici compiti e responsabilità. Tali soggetti dovranno operare nel rispetto della normativa vigente e in conformità con quanto previsto nel presente Protocollo e nell'intero Modello Organizzativo.
Tutti i dipendenti inoltre hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro, dirigente, preposto, qualsiasi infortunio, incidente o mancato infortunio verificatosi durante l'attività lavorativa e ogni altra situazione che potrebbe costituire una situazione di pericolo per la salute propria o di terzi.

6.6 Misure di Prevenzione protezione attivate

L'articolo 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce i requisiti necessari per rendere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della "responsabilità 231".
Al fine di rendere il modello organizzativo il più efficacie possibile e di attuarlo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 sopracitato, il Consorzio ha individuato ed attuato i provvedimenti di seguito elencati.

6.6.1 Adempimenti connessi ad attrezzature, impianti, macchine e luoghi di lavoro

Acque Risorgive si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti a suo carico previsti per legge (ad es. denunce messa a terra, dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici, collaudo / revisione dei mezzi aziendali, conseguimento/rinnovo CPI, manutenzione presidi antincendio ecc.).
Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione RSPP gestisce i diversi adempimenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, riportandoli su appositi scadenziari e verificando periodicamente la corretta esecuzione e il rispetto delle tempistiche di legge. Tutta la documentazione predisposta è conservata come indicato nella procedura di gestione della documentazione (ed è prontamente disponibile in caso di sopralluoghi o richieste specifiche da parte degli organi competenti).
Acque Risorgive, tramite l'RSPP provvede a svolgere periodicamente, con cadenza almeno annuale, una verifica di controllo generale sui luoghi di lavoro per verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e la verifica degli adempimenti autorizzativi.

A seguito di tali audit vengono individuati di volta in volta gli adeguamenti necessari ai sensi della normativa vigente e delle norme tecniche (UNI, CEI, CEN, CENELEC, …) che sono inseriti nel piano di miglioramento aziendale. Successivamente viene programmata l'esecuzione degli interventi, individuando le risorse necessarie e i tempi di attuazione, secondo una scala di priorità decrescente (dal più urgente fino al meno urgente).
La documentazione relativa agli impianti, alle macchine e alle attrezzature è custodita localmente negli edifici ove si trovano le attrezzature.
Gli immobili sono di proprietà del consorzio o demaniali e concessi in uso allo stesso. La manutenzione degli immobili è affidata a ditte esterne specializzate o effettuata con personale proprio.
Le pratiche relative agli immobili sono presso l'ufficio di Mestre.

6.6.2 Gestione delle auto e delle attrezzature aziendali

Per gestire correttamente il parco macchine aziendali, è stata creata una tabella relativa a tutti i mezzi nella quale sono indicate le varie scadenze. La tabella è gestita dall'Ufficio Servizi Comuni. La manutenzione periodica viene effettuata presso officine autorizzate, cambio gomme e altri interventi sui mezzi o presso officine proprie.
Ogni dipendente che utilizza le auto aziendali e i mezzi aziendali ha l'obbligo di aver cura dei mezzi e di segnalare immediatamente all'Ufficio Servizi Comuni ogni problema di tipo manutentivo, alla carrozzeria, al motore nonché la mancanza di documenti a bordo del mezzo.

6.6.3 Attrezzature pericolose (trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori, camion con gru, seghe a catena)

Per queste attrezzature tutti gli incaricati all'uso sono specificatamente abilitati secondo Accordo Stato Regioni del 22/02/22 o altra specifica normativa.
Tutti gli addetti ad attività manutentive sia in ambito meccanico che elettrico sono stati specificamente qualificati previa verifica del CV e dell'esperienza maturata.
La programmazione degli acquisti di macchine e attrezzature è proposta dall'area gestionale e autorizzata dalla direzione.
I mezzi dotati di gru sono soggetti a verifiche periodiche da parte di organismo notificato.

6.6.4 Gestione delle modifiche (es. acquisto di nuove attrezzature, mezzi, sostanze chimiche)

In caso di acquisto di nuove tipologie di macchine e attrezzature o modifiche su impianti esistenti dove sia rilevante l'aspetto di sicurezza, sono sempre consultati il personale interessato, il RSPP al fine di operare una scelta che tenga conto in maniera prioritaria degli aspetti di sicurezza. Ove opportuno, il datore di lavoro consulta anche il Medico Competente e l'RLS, per le parti di competenza.

6.6.5 Organigramma della sicurezza

Il datore di Lavoro ha predisposto l'organigramma della sicurezza al fine di responsabilizzare le diverse figure aziendali a tutti i livelli, secondo i rispettivi ruoli e le competenze, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'organigramma è tempestivamente aggiornato e reso noto al personale in caso di variazioni significative.
Il datore di lavoro ha nominato l'RSPP e tre ASPP. Sono stati individuati e nominati i soggetti con incarichi dirigenziali in ambito sicurezza e i preposti. I dipendenti hanno eletto i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS).
È stata ottemperato l'obbligo relativo alla nomina del medico competente.

Tutte le designazioni delle figure della sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Addetti alle emergenze) sono formalizzate con apposita comunicazione, firmata per ricevuta dagli interessati. Una copia di tali documenti è custodita negli archivi aziendali.
L'organigramma è allegato al presente documento.

6.6.6 Documento di valutazione dei Rischi

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, il Datore di Lavoro, con la collaborazione dell'Rspp e MC, sentito l'RLS ha predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale
Il documento di valutazione dei rischi si compone di un documento centrale (contenente la descrizione delle attività, processi, mansioni, criteri con cui è stata fatta la valutazione dei rischi) più vari allegati contenenti la valutazione dei rischi per ogni singola mansione. È inoltre presente un allegato contenente le Procedure di sicurezza, fabbisogno formativo ed il programma di miglioramento.
Le valutazioni dei rischi specifici e il documento completo sono periodicamente aggiornati secondo le prescrizioni di legge, in particolare:

- ogniqualvolta avvengano modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- dopo ogni evento incidentale che ha generato infortuni e mancati infortuni;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le principali misure adottate comprendono:

- la definizione di un'organizzazione del lavoro idonea a gestire le risorse (intese come uomini, mezzi e infrastrutture), con chiara attribuzione di compiti e responsabilità;
- la predisposizione e la diffusione a tutti i livelli dell'organigramma aziendale;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale in base al ruolo svolto;
- la sorveglianza sanitaria secondo il protocollo predisposto dal Medico Competente;
- l'assegnazione e la gestione dei DPI;
- l'utilizzo e il controllo/la manutenzione di mezzi, macchine e attrezzature;
- la gestione e la manutenzione dei luoghi di lavoro (infrastrutture e impianti);
- la gestione di sostanze e preparati pericolosi.

Il piano di miglioramento è predisposto tenendo conto delle risorse umane ed economiche necessarie, definendo i tempi e le modalità di attuazione, con una scala di priorità che va a privilegiare gli interventi più urgenti e via via quelli meno importanti. Analogamente il piano formativo annuale tiene conto delle esigenze aziendali e individua i principali interventi da attuare nel corso dell'anno, i soggetti interessati e i formatori interni o esterni incaricati.
Il piano di miglioramento e il piano formativo sono periodicamente aggiornati e integrati con eventuali nuove esigenze che emergano a seguito dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro, da parte del datore di lavoro e/o dal RSPP oppure da altro personale aziendale incaricato, oppure in caso di inserimento di nuovo personale o di cambi mansione.
Periodicamente il Datore di Lavoro, con l'ausilio di RSPP, provvede a monitorare lo stato di avanzamento del piano di miglioramento e del programma formativo approvati.

6.6.7 Agenti chimici fisici e biologici

L'azienda utilizza alcuni agenti chimici per attività manutentive (ad esempio olii, gasoli, glicoli) ed effettua alcune attività di saldatura. L'esposizione è considerata a basso rischio.

Tra le sostanze utilizzate, gli oli sintetici esausti da motore endotermico sono classificati cancerogeni. Le modalità di utilizzo e l'uso dei DPI consente di ritenere accettabile il rischio.
Sono stati effettuati la valutazione del rischio rumore e vibrazioni, che si presentano su livelli a rischio accettabile.
L'esposizione a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali riguardano solo le sporadiche attività di saldatura per le quali vengono svolte specifiche misurazioni.
È presente il rischio biologico (tetano e puntura di imenotteri) per molti operatori.
Tutti gli operatori interessati dal rischio hanno effettuato la profilassi antitetanica e sono stati formati per quanto attiene al rischio legato agli imenotteri.
Il personale ha i DPI previsti, è formato, sottoposto a sorveglianza sanitaria e specifici accertamenti.
Le schede di sicurezza sono disponibili nelle sedi di utilizzo.
L'azienda ha istituito il registro cancerogeni e formato il personale sul rischio specifico e sottoposto il personale a sorveglianza sanitaria.

6.6.8 La gestione delle emergenze

Sono stati redatti i seguenti piani di emergenza:

- uffici di Mestre
- uffici di Mirano
- uffici di Mogliano
- uffici di Camposampiero
- uffici di Cà Noghera

I piani di emergenza contengono i nominativi dei componenti delle squadre antincendio e primo soccorso.
Acque Risorgive ha formato e addestrato alcuni componenti alla gestione delle emergenze incendio, primo soccorso e evacuazione i cui nominativi sono riportati nel piano della formazione e nei piani di emergenza.
Periodicamente sono organizzati dei corsi di aggiornamento per il personale addetto alle emergenze, secondo le necessità e nel rispetto della normativa vigente.
In tutte le aree operative sono presenti cassette di Primo soccorso, che vengono verificate periodicamente dal personale incaricato, il quale provvede a segnalare la necessità di eventuali reintegri.
L'azienda provvede ad una corretta manutenzione-conservazione della segnaletica di sicurezza, delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio; la verifica periodica degli estintori, uscite di emergenza, reti idranti e in generale presidi antincendio nelle sedi principali e magazzini. L'evidenza di tutti i controlli è tenuta presso l'ufficio Servizi Comuni.

6.6.9 Affidamento dei lavori in appalto (art.26) a ditte terze

Per la gestione dei lavori in appalto eseguiti presso le sedi e le aree di competenza, Acque Risorgive ha redatto il DUVRI in base all'art 26 D.lgs 81/08.
Le attività affidate in appalto sono prevalentemente:

Manutenzioni

Interventi manutentivi, che possono essere distinti in:

- manutenzioni elettriche ed elettroniche;
- manutenzioni meccaniche e/o termoidrauliche;

Possono riguardare tutti gli impianti/macchinari o attrezzature, quali: gruppi elettrogeni, impianti elettrici, d'allarme, impianti idrovori, pozzi, sistemi di sgrigliatura, mezzi di trasporto, ecc

Manutenzione, fornitura e posa di infissi o a altro non soggetti a titolo IV

Ad esempio, dipintura, fornitura e/o posa di infissi metallici ed altri elementi accessori dei fabbricati, lavori su piccoli manufatti (panconi, griglie, muretti, cancelli, …).

Manutenzioni alle centrali termiche e impianti di riscaldamento
Interventi caratterizzabili da un insieme di lavorazioni, ispezioni e revisioni da eseguire sulle caldaie e sugli impianti di riscaldamento site presso i locali in proprietà o gestione.

Manutenzione carroponte e apparecchi di sollevamento
Interventi di manutenzione o verifica dei carroponti e degli apparecchi di sollevamento presenti presso le sedi o gli impianti del consorzio.

Manutenzioni e controlli sui carrelli elevatori
Controllo periodico dello stato di manutenzione de efficienza di vari dispositivi ed accessori teso ad accertare il corretto stato manutentivo del mezzo.

Verifiche e controlli su sistemi e impianti antincendio e impianto di allarme
Servizio di verifica, revisione e collaudo dei presidi antincendio presenti presso le sedi e gli edifici del o gestiti dal Consorzio.

Servizi di assistenza tecnica impianto di allarme
Manutenzione verifica e controllo dell'impianto di allarme presente presso le sedi o gli impianti del Consorzio.

Sfalcio
Sfalcio della vegetazione lungo i corsi d'acqua mediante trinciatura svolte prevalentemente con l'ausilio di mezzi pesanti e speciali.

Giardinaggio
In generale progettazione, allestimento, gestione, manutenzione e cura del "verde" presente presso le aree di competenza del Consorzio

Vigilanza
Vigilanza degli immobili ed impianti gestiti dal Consorzio.

Pulizia dei locali
Interventi di pulizia ordinaria e straordinaria presso le sedi del Consorzio.
Raccolta dei rifiuti
Attività di ritiro e smaltimento di rifiuti vari prodotto o generati presso le sedi, gli impianti o i siti gesti dal Consorzio.

Per ciascun appalto Acque Risorgive ha identificato i luoghi di lavoro, le attività e i rischi interferenti associati, le prescrizioni operative per lo sfasamento temporale o spaziale per ridurre i rischi interferenti.
Sono inoltre individuati i costi per la sicurezza.

6.6.10 Riunioni annuali/periodiche della sicurezza

Il Datore di Lavoro convoca con cadenza almeno annuale la riunione periodica ex articolo 35 del D.Lgs. 81/08 cui partecipano il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il Medico Competente, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione oltre ad eventuali altre figure aziendali.

Nel corso della riunione sono trattati tutti gli argomenti previsti dall'articolo 35 e viene dato apposito spazio alle richieste e alle segnalazioni dei partecipanti. Al termine della riunione vengono, verificati ed all'occorrenza aggiornati il programma della formazione ed il Piano di miglioramento. La riunione è verbalizzata con le firme di tutti i partecipanti ed è custodita presso l'Ufficio Amministrativo.

6.6.11 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Datore di Lavoro consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, rendendolo partecipe delle decisioni assunte in materia di sicurezza e avvalendosi della sua collaborazione per individuare possibili situazioni di rischio ed eventuali migliorie da apportare.

6.6.12 Sorveglianza sanitaria

Acque Risorgive attua quanto previsto ai sensi del Titolo I, Capo III, sezione V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. *("Sorveglianza sanitaria").*
Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro nella redazione del documento di valutazione dei rischi e, almeno una volta all'anno, effettua un sopralluogo nei luoghi di lavoro, redigendo apposita relazione.
Il Medico Competente programma ed aggiorna la sorveglianza sanitaria sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, tenendo conto anche dei successivi aggiornamenti, definendo la periodicità dei controlli e la tipologia di esami da effettuare in un protocollo sanitario che provvede a trasmettere all'azienda per la pianificazione delle visite mediche.
Ogni lavoratore è sottoposto a visita medica di idoneità all'ingresso in azienda, successivamente la visita di idoneità viene ripetuta periodicamente secondo quanto prescritto dal protocollo sanitario redatto dal M.C. L'organizzazione delle visite mediche è a cura dell'Ufficio Amministrativo. Il Medico trasmette le inidoneità o le prescrizioni per idoneità parziale all'Ufficio Amministrativo e al Datore di Lavoro, che provvede ad adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi che si rendano necessari per tutelare la salute del lavoratore, dandone tempestiva comunicazione ai Capi Ufficio interessati (che a loro volta informano i preposti) al fine di adottare idonee misure tecnico-organizzative per prevenire l'insorgere di malattie professionali e tutelare la salute dei lavoratori.

6.6.13 Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

Informazione
Nei primi giorni dopo l'assunzione al nuovo lavoratore viene erogata dall'RSPP una illustrazione dei contenuti del DVR con particolare attenzione ai rischi connessi con la mansione che lo stesso Lavoratore dovrà svolgere.

Formazione
A partire dal suo ingresso in azienda e, successivamente, nel corso di tutta la sua esperienza lavorativa in Acque Risorgive, ogni lavoratore riceve una formazione continua in materia di salute e sicurezza, secondo il ruolo svolto e nel rispetto della normativa vigente. Tutta la formazione effettuata è archiviata in appositi raccoglitori e le scadenze sono gestite mediante apposita tabella gestionale da parte dell'Ufficio Amministrativo.
Oltre ad aver ricevuto la formazione generale e rischi specifici ex art 37, molti operatori hanno frequentato i corsi e conseguito l'abilitazione all'uso di attrezzature pericolose di cui all'art 73 comma 5 e la formazione delle attrezzature di cui all'articolo 73 comma 4.
È stata effettuata la formazione delle squadre antincendio, primo soccorso, dell'RLS, dei preposti e dirigenti.
Gli esposti a rischio elettrico specifico hanno effettuato i corsi di cui alla norma CEI 11-27.
Vengono effettuati con regolarità gli aggiornamenti previsti.

Addestramento

Tutte le macchine e attrezzature pericolose, le sostanze chimiche, le procedure operative e l'uso di DPI di terza categoria sono oggetto di addestramento ai lavoratori. Dell'avvenuto addestramento viene tenuta traccia nella "cartella del Dipendente" custodita presso l'Ufficio Amministrativo.

6.6.14 Mansioni esposte a rischi specifici che richiedono sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (cosiddette "mansioni a rischio specifico") e accertamenti sanitari per rilevare dipendenza l'azienda ha individuato le seguenti mansioni:

MANSIONI	RISCHI	ACCERTAMENTI
Trattorista	Attrezzatura pericolosa	Da protocollo sanitario
Escavatorista	Attrezzatura pericolosa	Da protocollo sanitario
Camionista	Attrezzatura pericolosa	Da protocollo sanitario

Per tali attività, il Datore di Lavoro provvede ad organizzare corsi di formazione/addestramento, autorizza all'uso dei mezzi solo il personale formato e in possesso dei requisiti di legge, sottoponendo i lavoratori ai controlli previsti nel protocollo sanitario.

6.6.15 Gestione del personale con contratto atipico

Acque Risorgive gestisce tutto il personale senza fare alcuna distinzione basata sulla tipologia contrattuale e sulla durata della dipendenza, provvedendo alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e consegna dei DPI previsti per la mansione.
In sintesi, chiunque opera per l'Ente a società è a tutti gli effetti equiparato ad un dipendente a tempo indeterminato.

6.6.16 Vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Verifiche periodiche di applicazione ed efficacia delle procedure adottate

La sorveglianza e vigilanza sul comportamento umano e sull'assenza di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro viene effettuata dai preposti che agiscono in base all'articolo 19 del D.lgs 81/08.
In caso di rilevazione di violazioni comportamentali o di deficienze dei mezzi o attrezzature di lavoro, i preposti avvisano i relativi responsabili.
Nei casi previsti dall'articolo 19 D.lgs 81/08 i preposti interrompono temporaneamente l'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
La vigilanza sull'attività svolta dai preposti in ambito sicurezza è effettuata dai Dirigenti e/o dal Datore di Lavoro attraverso apposite riunioni.
L'RSPP durante i sopraluoghi e/o la consultazione degli RLS acquisisce informazioni che, se necessario, trasferisce al Datore di Lavoro attraverso appositi verbali di sopraluogo.
L'Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 effettua invece un controllo di secondo livello sul rispetto delle procedure e sulla concreta attuazione del Modello.
Il Datore di Lavoro provvede ad aggiornare, assistito da RSPP, le procedure, le disposizioni aziendali e i regolamenti adottati qualora emergano delle carenze nella prevenzione dei reati. D'altro canto, egli adotta i necessari provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali.

6.7 Formalizzazione dell'attività svolta

Viene curata la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. redazione dei verbali di riunione, incontri formativi/informativi, ecc.) e la documentazione viene raccolta in appositi archivi, cartacei o elettronici; i documenti sono conservati a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede ad archiviare sul server aziendale i documenti di interesse del personale.
Tutte le nomine sono formalizzate al personale interessato e una copia delle stesse, firmata per accettazione, è custodita presso l'Ufficio Amministrativo.

6.8 Riesame della Direzione

Il Datore di Lavoro svolge periodicamente e ad evento un riesame coinvolgendo il personale interessato, per analizzare:

- la gestione delle non conformità verificatesi (ad es. infortuni/ mancati infortuni) e le conseguenti azioni preventive/correttive da adottare,
- eventuali aggiornamenti normativi,
- lo stato di avanzamento del piano di miglioramento e degli interventi programmati.

Il Datore di Lavoro, con l'ausilio del personale aziendale, provvede quindi ad aggiornare il piano di miglioramento con nuovi obiettivi e traguardi, definendo tempi, risorse e responsabilità e preoccupandosi che quanto stabilito sia compreso e attuato a tutti i livelli, incaricando allo scopo persone competente e diligente per l'esecuzione dei vari compiti.

6.9 Sistema di controllo 231

Il sistema di controllo sull'attuazione del modello e del mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure adottate si basa su un sistema di controllo "integrato" su due livelli:

Controllo di primo livello

Il primo livello di monitoraggio consiste nel controllo tecnico-operativo svolto dai preposti e da parte del Datore di Lavoro/dirigenti con l'ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Datore di Lavoro verifica costantemente l'idoneità e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e lo stato di avanzamento delle attività di miglioramento e delle azioni correttive e preventive pianificate; egli inoltre svolge dei controlli periodici programmati, su temi specifici emersi dai risultati delle valutazioni dei rischi, oppure nel corso delle riunioni con il personale o da altre eventuali segnalazioni, al fine di verificare al necessità di eventuali provvedimenti necessari.

Controllo di secondo livello

Il secondo livello di monitoraggio è di competenza dell'OdV, consiste in una periodica attività di verifica della funzionalità del sistema preventivo adottato in relazione ai reati 231.
Nel documento "Modello di organizzazione gestione e controllo -parte generale" sono descritte nel dettaglio le modalità con cui opera l'OdV, le verifiche e i flussi informativi previsti.
L'OdV, può effettuare i controlli previsti in qualsiasi momento, richiedendo tutta la documentazione del caso.
In particolare, l'OdV provvede all'espletamento dei propri compiti:

- svolgendo verifiche documentali, sia periodiche che a campione;
- valutando l'efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiedendone di nuove;
- esaminando eventuali segnalazioni.

Il personale aziendale destinatario del presente protocollo dovrà collaborare con l'OdV rispondendo prontamente a tutte le sue richieste, fornendo la documentazione e le informazioni di cui è a conoscenza, con-

tribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili.

6.9.1 Flussi informativi verso L'ODV

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.
Nella tabella seguente sono riportati alcuni aspetti da comunicare tempestivamente all'OdV e le relative periodicità.
Ogni anno si fa un resoconto a OdV sui flussi informativi come da tabella sotto riportata.
L'Ufficio Amministrativo comunica annualmente a OdV le informazioni con l'ausilio dei soggetti coinvolti come da tabella.

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
flusso informativo verso l'odv		soggetti coinvolti	periodicità
1	Inserimento di nuovo personale, modifiche significative dell'organigramma aziendale	Ufficio Amministrativo	SEMESTRALE per nuovo personale. AD EVENTO per organigramma
2	Modifiche significative delle procedure operative	RSPP	AD EVENTO
3	Applicazione di sanzioni disciplinari	Ufficio Amministrativo	ANNUALE (al 31/12 di ogni anno)
4	Riepilogo contenziosi legali pendenti in materia di sicurezza	Ufficio Amministrativo	ANNUALE (al 31/12 di ogni anno)
5	Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti	Direttore generale + RSPP	Sintesi ANNUALE delle modifiche apportate (al 31/12 di ogni anno) A DISPOSIZIONE i documenti
6	Verbali di riunione ai sensi dell'art. 35, altri verbali di riunione inerenti aspetti di salute e sicurezza sul lavoro	RSPP	AD EVENTO, IN MODO TEMPESTIVO
7	Piano annuale degli interventi programmati (piano di miglioramento) e programmazione della formazione	RSPP	ANNUALE (al 31/12 di ogni anno)
8	Stato di avanzamento del piano di miglioramento e del programma formativo approvati.	RSPP	A DISPOSIZIONE
9	Protocollo sanitario e relazione annuale del medico competente	M.C.	ANNUALE (al 31/12 di ogni anno)
10	Infortuni e mancati infortuni	Ufficio Amministrativo	AD EVENTO, IN MODO TEMPESTIVO
11	Comunicazione statistiche incidenti e sintesi di tutti gli infortuni verificatisi nell'anno (es. copia aggiornata registro infortuni qualora compilato o tabella sintetica).	RSPP	ANNUALE (al 31/12 di ogni anno)
12	Modifiche significative apportate su luoghi di lavoro, impianti e attrezzature presenti	Datore di lavoro Dirigenti	AD EVENTO
13	Verifiche, controlli e richieste da parte di enti, autorità di vigilanza	Datore di lavoro + Rspp	AD EVENTO

In aggiunta ai flussi "spontanei" e alle informazioni obbligatorie di cui sopra, l'OdV può richiedere la trasmissione periodica di ulteriori informazioni o documenti, definendo caso per caso la tempistica, le modalità dell'invio e i soggetti incaricati.

6.10 Documentazione Aziendale di riferimento

- Documento di valutazione dei rischi e valutazioni specifiche;
- Protocollo sanitario;
- Organigramma con identificazione delle funzioni rilevanti in ambito sicurezza;
- Mansionario aziendale;
- Nomine e incarichi delle squadre antincendio e primo soccorso, preposti;
- Individuazione RLS;
- Comunicazioni interne, disposizioni e ordini di servizio;
- Registri della manutenzione a macchine, impianti, attrezzature;
- Documentazione relativa agli appalti (iscrizioni CCIAA degli appaltatori, dichiarazione possesso requisiti tecnico professionali, DUVRI, verbali coordinamento);
- Attestati e registri di attività di informazione, formazione, addestramento;
- Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Audit: piano di audit, verbale di audit;
- Verbale di riesame.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (disposizioni, istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso l'Ufficio Amministrativo.

6.11 Altri riferimenti normativi

Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.